

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2807

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIANNINI, REICHLIN, SCUTARI, VETRANO, MACALUSO  
EMANUELE, BARCA, LA TORRE, ANGELINI, BARDELLI,  
CATALDO, DI GIOIA, DI MARINO, FOSCARINI, GRA-  
MEGNA, MARRAS, PASCARIELLO, PICCONE, PISTILLO,  
RIGA GRAZIA, SEGRE, STEFANELLI, VANIA**

*Presentata il 1° marzo 1974*

Norme per il finanziamento del piano generale delle irrigazioni e la utilizzazione delle acque e per il riordino dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, in Lucania e in Irpinia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La soluzione del problema dell'irrigazione delle campagne in Puglia, in Basilicata, nella provincia di Avellino, e più in generale nell'Italia meridionale, per antica intuizione popolare e per presa di coscienza delle forze politiche democratiche, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di quelle professionali, nonché delle assemblee elettive locali, è stata sempre ed è considerata come una delle condizioni di fondo per lo sviluppo agricolo, economico e civile di quelle regioni.

Chiusa la triste parentesi fascista, nell'immediato dopoguerra le masse bracciantili e contadine della Puglia e della Basilicata, in modo organizzato e con lotte popolari e scioperi unitari, posero con forza e come prioritari, per lo sviluppo agricolo ed economico e per il conseguimento di elevati livelli occupazionali, i problemi della terra, dell'irriga-

zione e dei patti agrari. In particolare, con lo sciopero appulo-lucano del novembre 1946, venne richiesta la creazione di un ente che avesse il compito di ricercare le acque e di utilizzarle al fine di valorizzare una delle risorse materiali disponibili che, unitamente a quelle umane, era ed è decisiva per realizzare, con una profonda trasformazione dell'agricoltura, un nuovo tipo di sviluppo in Puglia, in Basilicata, nel Mezzogiorno.

Con quelle lotte e con la costituzione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, modificato dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005) furono gettate le basi per la ricerca e la utilizzazione delle acque per l'irrigazione.

Successivamente il predetto ente predispose un piano generale delle irrigazioni in

Puglia, Lucania e Irpinia e per l'utilizzazione delle acque per usi civili ed industriali, che venne approvato dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 1872/66 del 28 luglio 1967.

Il piano su richiamato prevede:

la costruzione di 19 invasi con una disponibilità complessiva di un volume di circa 2 miliardi di metri cubi di acqua superficiale con una notevole frequenza;

l'utilizzazione di circa un miliardo di metri cubi di acque sotterranee, nonché di 300 milioni di metri cubi di acqua che si possono recuperare da usi civili e industriali;

la disponibilità idrica totale di circa 3,3 miliardi di metri cubi di cui 2,5 miliardi da destinare ad usi agricoli e 800 milioni di

metri cubi da destinare agli usi civili e industriali;

una superficie di conveniente valorizzazione irrigua di 1.109.908 ettari a cui si aggiungono 58.046 ettari già serviti dall'irrigazione complessivamente 1.170.000 ettari, in cifra tonda, cioè circa il 30 per cento del territorio di Puglia, Lucania e Irpinia più densamente popolato, ed una superficie effettivamente irrigabile di 850 mila ettari, al netto delle tare, su una superficie agrario-forestale di ettari 3.047.585 (Puglia: ettari 1.839.299; Basilicata: 942.332; provincia di Avellino: ettari 265.954).

La superficie ritenuta idonea ai fini della conveniente valorizzazione irrigua sull'intero territorio di Puglia, Lucania, e Irpinia risulta la seguente:

| REGIONE            | SUPERFICIE SUSCETTIVA<br>DI CONVENIENTE VALORIZZAZIONE IRRIGUA |                         |                         | Totale<br>ettari |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
|                    | Ad alta<br>suscettività  | A media<br>suscettività | A bassa<br>suscettività |                  |
| <b>PUGLIA:</b>     |  |                         |                         |                  |
| Bari . . . . .     | 233.089  | 47.640                  | —                       | 280.729          |
| Taranto . . . . .  | 108.146  | 18.198                  | 3.200                   | 129.544          |
| Brindisi . . . . . | 103.974  | —                       | —                       | 103.974          |
| Foggia . . . . .   | 282.028  | 40.469                  | 5.846                   | 328.343          |
| Lecce . . . . .    | 108.265  | 3.695                   | —                       | 111.960          |
| <b>LUCANIA:</b>    |  |                         |                         |                  |
| Matera . . . . .   | 44.250   | 15.000                  | —                       | 59.250           |
| Potenza . . . . .  | 31.800   | 21.050                  | 8.950                   | 61.800           |
| <b>IRPINIA:</b>    |  |                         |                         |                  |
| Avellino . . . . . | 11.406   | 11.894                  | 11.008                  | 34.308           |
| TOTALI . . . . .   | 922.958  | 157.946                 | 29.004                  | 1.109.908        |

I fabbisogni di acqua da destinare ad uso agricolo sono valutabili in 2,5 miliardi di metri cubi all'anno, assicurabili con le opere eseguite, in corso di esecuzione ovvero programmate.

È previsto un fabbisogno idrico specifico per l'irrigazione di 3.000 metri cubi/ettaro in media su tutto il territorio. Tale dotazione è certamente sufficiente per le colture arboree che avranno larga diffusione nei vari territori irrigui, mentre per le colture erbacee tale dotazione potrà essere maggiore; in tal caso è da tener conto di una certa parzializzazione della irrigazione per cui in effetti la dotazione effettiva potrà raggiungere i 4.000-5.000 metri cubi/ettaro a seconda dei casi.

Onorevoli colleghi! Il piano generale irriguo, le cui linee essenziali abbiamo innanzi richiamato, non è mai stato finanziato integralmente e non a caso.

Infatti, forti sono state le resistenze e finanche l'ostilità alla sua realizzazione da parte dei grandi proprietari fondiari di quelle regioni, i quali hanno compreso che, con l'irrigazione e con le conseguenti profonde trasformazioni e conversioni colturali, i protagonisti dell'ulteriore sviluppo agricolo sarebbero i contadini ed i braccianti, cioè quelle stesse masse che dall'inizio di questo secolo hanno trasformato l'agricoltura con il loro lavoro non pagato o poco remunerato, e che in tale nuova situazione sarebbe messo in discussione l'attuale assetto proprietario nelle campagne.

D'altra parte la politica agricola comunitaria ha rappresentato un altro serio ostacolo all'integrale e rapida attuazione del piano generale irriguo, poiché la stessa ha avuto ed ha come obiettivi di fondo la riduzione delle superfici coltivate e della produzione agricola, ha provocato la distruzione di ingentissimi quantitativi di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, l'abbattimento di vacche da latte, serie difficoltà alla reale libera circolazione nei paesi della CEE di determinati prodotti agricoli dell'Italia meridionale a causa della così detta politica mediterranea della Comunità che privilegia di stessi prodotti di altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Il nostro paese ha, invece, urgente bisogno di incrementare notevolmente la propria produzione agricolo-zootecnica allo scopo di diminuire drasticamente il grave *deficit* della bilancia alimentare e di fornire ai cittadini italiani, i cui consumi alimentari sono complessivamente i più bassi della CEE, una maggiore quantità di alimenti.

L'agricoltura della Puglia, della Basilicata e dell'Irpinia, del Mezzogiorno nel suo complesso se irrigata, trasformata ed ammodernata, può contribuire in modo determinante al conseguimento di tali obiettivi.

La stessa CEE, di fronte al grave problema della fame nel mondo ed alla sempre maggiore richiesta di alimenti avanzate da intere popolazioni della Terra, deve modificare radicalmente la sua politica agricola ed i rapporti con i paesi sottosviluppati ed in via di sviluppo e con quelli del campo socialista.

Negli anni passati i finanziamenti assicurati dalla Cassa per il mezzogiorno hanno consentito la realizzazione di grandi invasi.

Tali finanziamenti avendo avuto un carattere discontinuo, disorganico, non programmato e pluriennale, non hanno determinato la pronta utilizzazione degli ingenti quantitativi di acqua raccolta negli invasi: mancavano e mancano ancora, in tutto o in parte, specie per quanto riguarda la diga di Occhito, le opere di adduzione e di distribuzione delle acque.

Centinaia di milioni di metri cubi di acqua all'anno sono stati fatti defluire in mare, mentre, a causa delle insufficienti disponibilità idriche, le campagne non sono state irrigate, alcuni insediamenti industriali non sono stati realizzati.

La situazione, per quanto concerne il consumo di acqua per usi civili ed igienico-sanitari, è divenuta drammatica. Alla stragrande maggioranza della popolazione l'acqua, specie nei mesi estivi, viene erogata per poche ore al giorno e la maggiore disponibilità d'acqua assicurata nelle città pugliesi e lucane, servite dall'Ente autonomo acquedotto pugliese, è di 200 litri al giorno per famiglia, mentre è di 500 litri a Roma, di 700 litri a Milano e Torino, di 1.000 litri a New York. L'epidemia colerica a Bari ed in Puglia è stata possibile e si è sviluppata anche a causa dell'insufficiente disponibilità di acqua: nei giorni del colera i cittadini venivano invitati a lavarsi più del normale, ma spesso dai rubinetti non usciva una goccia d'acqua!

Onorevoli colleghi! Le forze politiche e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle professionali dei coltivatori, importanti forze dei piccoli e medi imprenditori economici, i consigli regionali, provinciali e comunali della Puglia, della Basilicata e di Avellino (recentemente il comprensorio irriguo è stato esteso a tutto il territorio di quella provincia) chiedono con forza il finanziamento integrale e la sollecita attuazione, com-

patibilmente con i tempi tecnici necessari, del piano generale irriguo, condizione essenziale per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'economia di questa parte del Mezzogiorno d'Italia.

Se è vero che viene richiesto un finanziamento cospicuo, occorre considerare che si tratta di investimenti altamente produttivi in quanto la produzione lorda vendibile per ettaro irrigato, rispetto agli ordinamenti asciutti, aumenterebbe da un minimo del 12 per cento ad un massimo del 400 per cento; con l'irrigazione sarebbe possibile lo sviluppo delle foraggere, della zootecnia, della barbabietola da zucchero e di altre colture industriali, la consociazione di colture frutticole o agrumicole con altre già esistenti (per esempio con l'oliveto, ecc.) e quindi un notevole aumento dei redditi contadini e dei livelli occupazionali; il numero delle giornate uomo per ettaro aumenterebbe del 100 per cento e del 200 per cento a seconda degli ordinamenti produttivi.

Si determinerebbero così nuove possibilità per uno sviluppo economico organico e nuovi rapporti uomo-terra-agricoltura-territorio, si bloccherebbe l'emigrazione, le direttive comunitarie riguardanti le strutture agricole verrebbero applicate in quelle regioni in modo originale.

Le opere per l'esecuzione delle quali si chiede il finanziamento di 480 miliardi di lire nel triennio 1974-1975-1976, fermo restando l'esigenza di finanziare integralmente il piano generale irriguo, sono le seguenti:

1) *Complesso irriguo del Fortore.*

È stata già eseguita la diga di Occhito per l'accumulo delle acque ed in particolare le opere di adduzione (Galleria Occhito-Finocchito, Sifone Staina, Canale Apricena).

Sono state eseguite o già appaltate opere di canalizzazione e di distribuzione che interessano una superficie di 35.000 ettari.

È da prevedere la necessità di finanziamenti per il proseguimento delle opere di distribuzione per lire 80.000.000.000.

2) *Complesso del Carapelle.*

Sono in corso gli studi esecutivi sul serbatoio avendo dato esito favorevole le indagini idrogeologiche-geognostiche preliminari.

Si può prevedere nel prossimo triennio l'esecuzione della diga e l'inizio delle opere di adduzione e di distribuzione (lire 10.000.000.000 per la diga e lire 5.000.000.000, per l'inizio delle opere di distribuzione) per un totale di lire 15.000.000.000.

3) *Complesso dell'Ofanto.*

Sono già state ultimate le dighe del Rendina e dell'Osento; è in via di ultimazione quella di Capaciotti e di prossimo inizio la diga di Conza. È da prevedere l'intero finanziamento per la diga di Atella e del Locone, nonché la continuazione delle opere di adduzione e di distribuzione sia in destra sia in sinistra nelle province: di Potenza (nei comuni di Melfi e di Montemilone); di Foggia (nei comuni di Cerignola, Trinitapoli, Margherita di Savoia, ecc.) e Bari (nei comuni di Minervino, Canosa, Andria, ecc.). È da prevedere per le dighe e per i canali principali e rete di distribuzione nel prossimo triennio un finanziamento di lire 130.000.000.000.

4) *Complesso del Sinni.*

È stato dato inizio alla realizzazione della diga di Monte Cotugno.

Occorre prevedere il finanziamento della condotta di adduzione in Basilicata e in Puglia, e l'inizio della costruzione delle relative reti di distribuzione per 130.000.000.000 di lire.

5) *Complesso Gravina-Pentecchia.*

Per la utilizzazione di questi due corsi d'acqua è stato predisposto un progetto di massima che prevede l'irrigazione di circa 10.000 ettari in provincia di Matera e Bari, ed il soddisfacimento di altre esigenze (distribuzione di acqua potabile nelle campagne, regimazione e sistemazione dei corsi d'acqua). La spesa complessiva prevista è di lire 30.000.000.000; per il prossimo triennio è da prevedere la costruzione degli invasi e di parte delle reti di distribuzione per lire 15.000.000.000.

6) *Complesso dell'altopiano dell'Ofanto, dell'Alto Basentello e dell'Alto Bradano per circa 30.000 ettari irrigui.*

Lo schema prevede la utilizzazione dei deflussi del Camastra, una traversa sul Basento, un accumulo sull'alto corso del Bradano ed uno sulla fiumara di Genzano, oltre ad accumuli minori e all'adduzione e distribuzione nel comprensorio.

Dato lo stato attuale degli studi, si può prevedere nel prossimo triennio il finanziamento di una parte delle opere pari a circa 18 miliardi (25 per cento circa dell'importo complessivo delle opere).

7) *Complessi minori in Puglia* con la utilizzazione di acque sotterranee e acque reflue lire 5.000.000.000.

8) *Complessi minori in Lucania* con la utilizzazione di acque fluenti lire 2.000.000.000.

9) *Complessi irrigui in Irpinia.*

Si tratta di irrigazione con invasi e acque fluenti e sotterranee nel bacino dell'Ofanto e del Calore, ecc. (in aggiunta alle opere già finanziate) lire 5.000.000.000.

*Totale complessivo:* lire 400.000.000.000.

Abbiamo aggiornato la previsione di spesa di 400 miliardi di lire aumentandola del 20 per cento.

L'attuazione del piano generale irriguo riguardante la Puglia, la Basilicata e l'Irpinia porterebbe i 4 miliardi di metri cubi di acqua all'anno, attualmente utilizzati per l'irrigazione del Mezzogiorno, a 6,5 miliardi, con un incremento del 62,5 per cento.

Onorevoli Colleghi, con la presente proposta di legge noi affrontiamo un secondo problema, che riteniamo vada risolto unitamente a quello dell'attuazione del piano generale irriguo: il riordinamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, in Lucania ed in Irpinia.

Riaffermiamo anche in questa sede il nostro convincimento che tale ente, dato il carattere unitario del piano irriguo, deve mantenere la sua struttura interregionale e che va respinto, come campanilistico e sostanzialmente contrario agli interessi delle popolazioni della Puglia, della Basilicata e dell'Irpinia, ogni tentativo di « frazionare » l'Ente ed il piano irriguo.

Il riordinamento dell'Ente irrigazione, la precisazione dei suoi compiti, la sua democratizzazione ed il suo sganciamento dal controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono problemi che debbono essere affrontati e risolti nella nuova realtà istituzionale del paese e mediante l'esaltazione dei poteri delle regioni, alle quali vanno trasferite le competenze amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia d'irrigazione.

L'Ente irrigazione deve diventare uno strumento della politica di sviluppo decisa dalle regioni Puglia, Basilicata e Campania (limitatamente alla provincia di Avellino) e deve realizzare le opere previste dal piano generale irriguo sotto il controllo delle re-

gioni stesse. Tutto ciò, oltre tutto, consentirebbe di attuare il piano generale irriguo con le opportune gradualità, ma sempre sulla base di criteri che salvaguardino l'organicità del piano stesso, che abbrevino decisamente i tempi di realizzazione delle opere, che assicurino agli investimenti pubblici il massimo di produttività e facciano avanzare, con le opere irrigue, le trasformazioni agrarie e le conversioni colturali, la qualificazione professionale dei contadini e dei braccianti, la cooperazione e l'associazionismo dei produttori agricoli, la realizzazione delle necessarie strutture di mercato ed industriali, il tutto con una programmazione regionale dello sviluppo economico e con i piani zonal.

Le soluzioni che proponiamo sono sostanzialmente quelle di cui al parere a suo tempo espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo schema di decreto delegato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne.

In proposito, non vi è dubbio alcuno sul carattere transitorio della disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 142, anno 1972, punto 4, l'ha definita una norma avente carattere transitorio.

È nostra opinione che al « riordinamento, con la legge dello Stato, degli enti pubblici, compresi quelli di sviluppo, a carattere nazionale o pluriregionale » operanti in agricoltura si sarebbe dovuto provvedere da tempo, col conseguente trasferimento alle regioni delle relative competenze amministrative.

Con la presente proposta di legge chiediamo che a tanto si provveda senza ulteriori rinvii.

Onorevoli colleghi! Questa nostra proposta di legge è coerente con la posizione e con l'azione politica che il PCI ha sempre assunto e svolto in Puglia, in Basilicata, in tutto il Mezzogiorno sui problemi dell'occupazione e di un nuovo tipo di sviluppo, per la soluzione della questione meridionale.

Si tratta di un impegno politico e di lotta, assolto con intensità, intelligenza e continuità, particolarmente nelle regioni interessate al piano generale irriguo di cui chiediamo il finanziamento integrale e l'attuazione, e che ha contribuito decisamente, sull'onda di grandi lotte popolari, alla costruzione di un vasto movimento unitario.

La presente proposta di legge rappresenta un naturale sbocco alle molteplici inizia-

tive e lotte unitarie svoltesi ed in atto in Puglia, Basilicata ed Irpinia perché porta nella sua sede naturale, quella politico-legislativa, e rivolge direttamente al Governo del paese la richiesta unanime delle popolazioni, delle forze politiche democratiche, delle assemb'ee

elettive, delle organizzazioni sindacali e professionali che il problema dell'irrigazione e dell'approvvigionamento idrico di quelle regioni venga finalmente risolto in modo organico e programmato. Ci auguriamo che essa venga accolta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È assegnata alle Regioni Puglia, Basilicata e Campania la somma di lire 480 miliardi in ragione di lire 160 miliardi per ciascuno degli anni 1974, 1975, 1976, da destinare al finanziamento e all'attuazione del piano generale per la utilizzazione delle acque predisposto dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia e Lucania di cui al voto 1872/66 del 28 luglio 1967 dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

### ART. 2.

Alla gestione del piano per l'utilizzazione delle acque e alla direzione della sua attuazione, provvede un comitato di piano che le Regioni interessate, d'intesa tra loro, costituiscono entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il funzionamento del comitato di piano, la partecipazione finanziaria delle singole Regioni per far fronte alle spese di funzionamento, le procedure per le modifiche del piano e quanto altro attiene agli scopi del comitato, sono disciplinati da apposito regolamento da approvarsi dalle Regioni interessate con legge regionale.

Il Comitato di piano è composto da:

i presidenti delle giunte di ciascuna Regione interessata o consiglieri regionali loro delegati;

sei consiglieri regionali di cui due della minoranza, eletti con il sistema del voto limitato, in rappresentanza di ciascuna delle regioni interessate.

Il Comitato elegge nel suo seno un presidente, un vicepresidente e un segretario.

**ART. 3.**

Il piano è vincolante per gli enti, le amministrazioni pubbliche e i privati a qualunque titolo operanti nel territorio.

Nei piani territoriali e nei programmi di sviluppo economico ciascuna delle regioni interessate è tenuta a recepire integralmente il piano di cui all'articolo 1 e le sue modifiche.

Il piano conserva la sua efficacia a tutti gli effetti e per le finalità di cui alla presente legge, anche in assenza del piano territoriale di una o più regioni interessate.

**ART. 4.**

Le eventuali modifiche del piano di cui al precedente articolo 1 devono essere inviate alle Regioni interessate che, entro 90 giorni, le approvano con le procedure previste dagli statuti regionali, adottando contemporaneamente i conseguenti provvedimenti di modifica del piano territoriale delle singole regioni.

Le leggi regionali di approvazione del piano sono trasmesse al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, provvede al coordinamento delle attività tra le regioni interessate con quelle di competenza degli organi centrali dello Stato.

Nel caso in cui una Regione partecipante al comitato di piano ritenga le modifiche in contrasto con i suoi interessi deve deliberare, entro i termini di cui al quinto comma del presente articolo, formale e motivata opposizione.

La opposizione viene trasmessa al Governo, nei termini previsti per le leggi regionali, tramite il commissario di Governo.

La opposizione deve essere notificata, entro gli stessi termini, alle altre regioni facenti parte del comitato di piano.

Il Governo, in tal caso, rinvia le singole leggi regionali di approvazione del piano comunicando la opposizione presentata.

Ove i consigli regionali - entro sessanta giorni dal rinvio delle leggi di approvazione - non compongano il contrasto di interessi e confermino, a maggioranza assoluta dei componenti, i precedenti provvedimenti, il Governo promuove davanti alle Comere, a norma dell'articolo 127 della Costituzione, il giudizio di merito.

La legislazione regionale dovrà, nel termine di trenta giorni, adeguarsi alla decisione delle Camere.

ART. 5.

L'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, costituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, modificato dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, assume la denominazione di Ente per l'irrigazione in Puglia, Basilicata e Irpinia.

ART. 6.

La vigilanza sull'Ente per l'irrigazione in Puglia, Basilicata e Irpinia spetta al Comitato di piano di cui al precedente articolo 2.

ART. 7.

All'esecuzione delle opere di irrigazione nonché a quelle di utilizzazione di acque irrigue previste dal piano generale di utilizzazione delle acque, provvede l'Ente per la irrigazione in Puglia, Basilicata e Irpinia il quale dovrà attenersi alle direttive impartite dal comitato di piano.

Spetta al comitato di piano disciplinare l'esercizio della sorveglianza sulle esecuzioni delle opere, i pagamenti dei certificati di acconto e di saldo, con regolamento che dovrà essere ratificato dalle Regioni interessate.

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 è abrogato.

ART. 8.

Spetta all'Ente per l'irrigazione in Puglia, Basilicata e Irpinia:

a) provvedere agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi alla utilizzazione delle acque di qualsiasi origine convenzionali e non;

b) proporre al comitato di piano il programma di interventi e l'ordine cronologico di svolgimento;



c) provvedere all'esecuzione delle opere di competenza statale, ivi compresi i serbatoi e laghi artificiali;

d) provvedere all'esercizio delle opere eseguite quando non sia altrimenti disposto dalle leggi nazionali o regionali in vigore;

e) provvedere, se necessario, alla distribuzione di acque ad uso potabile ed industriale, su richiesta degli enti e aziende interessate, sempreché, l'ente abbia acquisito il diritto e la prelazione all'uso delle acque medesime. Nei territori ricadenti sotto la giurisdizione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese l'erogazione di acqua ad uso potabile ed industriale deve avvenire dietro specifica richiesta di questo ultimo.

Le proposte di cui alla lettera b) del presente articolo sono approvate dal comitato di piano.

L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 è abrogato.

#### ART. 9.

Spetta alle regioni interessate concedere l'esercizio e la gestione degli impianti di distribuzione di acqua irrigua a consorzi irrigui di miglioramento o ad altre forme associative costituite tra i produttori agricoli.

#### ART. 10.

A decorrere dall'anno 1974, alle spese di funzionamento dell'Ente provvederanno le Regioni Puglia, Basilicata e Campania sulla base del bilancio annuale di previsione dell'ente medesimo, concordando la suddivisione tra di loro dei contributi da erogare all'ente.

Il bilancio annuale di previsione dell'ente sarà sottoposto all'approvazione del Comitato di piano e ratificato dalle Regioni.

La somma di lire 500 milioni iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1974 è devoluta, per lire 250 milioni alla Regione Puglia; per lire 150 milioni alla Regione Basilicata e per lire 100 milioni alla Regione Campania.

L'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 è abrogato.

**ART. 11.**

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, sono così modificati:

« Fino all'ammontare di lire 50 miliardi i mutui sono garantiti dalle Regioni Puglia, Basilicata e Campania.

A tutela degli interessi delle regioni garanti, è iscritta ipoteca sugli immobili che siano stati acquistati od espropriati all'ente fino alla concorrenza dell'ammontare dei mutui, accesi con la garanzia delle Regioni ».

**ART. 12.**

Il sussidio dello Stato per opere inerenti alla irrigazione di competenza privata è elevato fino al 45 per cento della spesa e all'80 per cento ove si tratti di piccole aziende e le opere siano di particolare onerosità.

L'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 è abrogato.

**ART. 13.**

L'ente è amministrato da un consiglio di amministrazione che elegge un presidente e tre vicepresidenti da scegliersi tra i componenti nominati in rappresentanza delle Regioni Puglia, Basilicata o Campania.

**ART. 14.**

I membri del consiglio di amministrazione dell'ente sono eletti dai consigli regionali delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania, in modo da garantire la presenza di rappresentanti delle minoranze degli stessi consigli, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori agricoli a carattere nazionale maggiormente rappresentative, nonché dei rappresentanti delle comunità montane. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non possono essere consiglieri regionali.

Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'ente è fissato di comune accordo tra le regioni di cui al comma precedente.

Il nuovo consiglio di amministrazione dell'ente sarà nominato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**ART. 15.**

L'ente si articola in tre sezioni, una per la Puglia, una per la Basilicata e l'altra per la provincia di Avellino.

Per ciascuna sezione è costituito un consiglio di sezione, presieduto da uno dei tre vicepresidenti di cui al precedente articolo 13, composto con le stesse modalità di cui all'articolo 14, primo comma, della presente legge.

I compiti, le funzioni e i rapporti dei consigli di sezione con il consiglio d'amministrazione saranno determinati nello statuto dell'ente e potranno essere esercitati soltanto sul territorio regionale di propria competenza.

I membri del consiglio di sezione sono nominati con legge regionale.

**ART. 16.**

Il nuovo consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dal suo insediamento, approva lo statuto dell'ente, adeguandolo alle disposizioni della presente legge e a quelle delle leggi regionali di cui ai precedenti articoli nonché all'esigenza di un riordinamento funzionale dell'ente medesimo. Lo stesso statuto diviene esecutivo dopo la sua approvazione da parte dei consigli delle regioni Puglia, Basilicata e Campania.

**ART. 17.**

Sono abrogati gli articoli 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281; gli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 aprile 1952, n. 1005 ed ogni altra disposizione legislativa che risulti in contrasto con la presente legge.

**ART. 18.**

Tutti i poteri e le funzioni già esercitati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia e Lucania, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e successive modifiche e integrazioni, tranne quelle direttamente attribuitigli dalla presente legge, sono trasferiti alle regioni Puglia, Basilicata e Campania.

ART. 19.

Per coprire l'onere di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, un mutuo di 480 miliardi di lire.

ART. 20.

La spesa di 480 miliardi di lire e quella relativa agli interessi del mutuo di cui al precedente articolo è a carico dello Stato e sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a decorrere dall'esercizio finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni al bilancio dello Stato.